



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002074 - 10/04/2014 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 10 APR. 2014

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VERBANIA
Via San Bernardino, 27
28922 Verbania (VB)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 28/2014_ società tra professionisti _ pagamento contributo quota a carico soci non professionisti.

Facendo seguito al quesito del 23 gennaio 2014 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla determinazione della quota d'iscrizione e del contributo annuale a carico delle STP e sulla possibilità di prevedere una quota d'iscrizione anche per i soci con finalità d'investimento, si osserva quanto segue.

Il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 prevede all'art. 12, comma 1, lettera p), che il Consiglio dell'Ordine "stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco, ..." e all'art. 29, comma 1, lettera h) che il Consiglio Nazionale "determina la misura del contributo da corrisponderci annualmente dagli iscritti negli albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli ordini territoriali". Le norme citate attribuiscono sia ai Consigli degli Ordini sia al Consiglio Nazionale un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell'albo professionale.

Il versamento all'Ordine della quota d'iscrizione e del contributo annuale rappresenta un preciso obbligo di legge posto espressamente in capo a tutti gli iscritti nell'albo al fine di provvedere "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine" (art. 7, comma 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382). Corrispondentemente, spetta all'Ordine territoriale un vero e proprio potere impositivo in merito alla determinazione della prestazione dovuta (art. 12, comma 1, lett. p del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139), nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Il quadro giuridico delineato evidenzia la natura del contributo annuale quale "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è *conditio sine qua non* per il legittimo esercizio della professione e finalizzato alla realizzazione dell'interesse pubblico al mantenimento della struttura ordinistica e all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge¹.

¹ Tale impostazione è stata avvalorata da una pronuncia delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (ordinanza n. 1782 del 26 gennaio 2011) che, chiamate a risolvere una questione preventiva di giurisdizione, hanno stabilito che le controversie sui "contributi" che gli avvocati devono versare all'Ordine (ed al Consiglio Nazionale) forense vanno devolute al giudice tributario. Ciò in base alla considerazione che il "contributo" richiesto si configura come "tassa" in quanto il suo versamento rappresenta un obbligo posto dalla legge al fine di provvedere, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine (articolo 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382) La Cassazione ha inoltre chiarito che l'importo del contributo "non è commisurato al costo

L'obbligo contributivo, di cui agli art. 12 e 29 del D.Lgs. 139/2005, ricade su tutti i soggetti iscritti nell'albo professionale, siano essi persone fisiche o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10, legge 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, in quanto per entrambe le categorie di soggetti l'iscrizione all'albo, ovvero alla sezione speciale dell'albo, costituisce condizione necessaria per il legittimo esercizio dell'attività professionale.

Ne discende che gli Ordini potranno assumere un'apposita delibera per determinate la quota del contributo annuale e del contributo di iscrizione dovuto dalle società tra professionisti. Per quanto attiene, invece, alla quota del contributo annuale spettante al Consiglio Nazionale si evidenzia che la situazione attuale rende impossibile l'assunzione di qualsiasi delibera in merito.

Nella determinazione della quota d'iscrizione e del contributo annuale gli Ordini godono di piena autonomia, con il solo limite previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 ("entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine").

Pertanto non può escludersi che gli Ordini territoriali possano prevedere che parte della quota d'iscrizione e del contributo annuale siano determinati anche in relazione alla numerosità della compagine sociale. Altrettanto, però, è del tutto *contra legem*, prevedere una quota d'iscrizione per i soci non professionisti, in quanto su tali soggetti l'Ordine è privo di qualsiasi potere impositivo, poiché ad essere iscritta nella specifica sezione dell'albo è esclusivamente la STP e non i soci professionisti o non professionisti (tra l'altro per questi ultimi, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DM 34/2013, non è richiesta, a differenza dei soci professionisti, neanche l'indicazione del nominativo).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

